

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 19 luglio 2016, n. 9.

Misure regionali urgenti di aiuto alla liquidità delle attività economiche in funzione anti-crisi. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina la concessione di misure di aiuto alla liquidità dirette a sostenere gli operatori economici nell'attuale situazione di crisi economico-finanziaria mediante la rinegoziazione della durata o la riduzione dei tassi di interesse dei finanziamenti, con conseguente riduzione dell'importo della rata periodica, concessi ai sensi delle seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:
 - a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo II;
 - b) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);
 - c) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);
 - d) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
 - e) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di migliora-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 9 du 19 juillet 2016,

portant mesures urgentes de soutien à la liquidité des activités économiques à des fins de lutte contre la crise et modification de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1^{er}
(Finalité et objet)

1. La présente loi régleme les mesures de soutien à la liquidité visant à aider les opérateurs économiques dans la situation de crise économique et financière actuelle et consistant dans la renégociation de la durée ou dans la réduction des taux d'intérêts – avec diminution conséquente du montant des versements – des emprunts accordés au sens des lois régionales, ou des dispositions de lois régionales, indiquées ci-après:
 - a) Chapitre II de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 (Constitution de fonds de roulement régionaux pour la promotion d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste);
 - b) Loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982 (Constitution de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération);
 - c) Loi régionale n° 46 du 15 juillet 1985 (Aides à la réalisation de remontées mécaniques et des structures de service y afférentes);
 - d) Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre);
 - e) Loi régionale n° 43 du 24 décembre 1996 (Constitution d'un fonds de roulement pour la réalisation de

- mento fondiario in agricoltura);
- f) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);
 - g) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
 - h) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);
 - i) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);
 - j) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), limitatamente agli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6;
 - k) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle misure di aiuto alla liquidità previste dalla presente legge gli intestatari dei finanziamenti già concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni di leggi regionali di cui all'articolo 1 a condizione che l'interessato non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) non abbia già avviato il procedimento esecutivo per il recupero coattivo del credito.

Art. 3
(Disciplina europea dell'aiuto)

1. Nel caso in cui l'applicazione delle misure di aiuto di cui alla presente legge generi un'equivalente sovvenzione lorda (ESL) positiva, il beneficio derivante è concesso come aiuto alla liquidità ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Gli aiuti di cui alla presente legge, espressi in forma di

- travaux d'amélioration foncière dans le domaine de l'agriculture);
- f) Loi régionale n° 8 du 27 février 1998 (Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes);
 - g) Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales);
 - h) Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales);
 - i) Loi régionale n° 7 du 8 juin 2004 (Aides régionales aux entreprises artisanales et industrielles œuvrant dans le secteur de la transformation des produits agricoles);
 - j) Dispositions relatives aux opérations effectuées dans le cadre de la gestion spéciale visée à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale *FINAOSTA SpA* et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982);
 - k) Loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agritourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998).

Art. 2
(Bénéficiaires)

1. Les mesures de soutien à la liquidité prévues par la présente loi sont destinées aux titulaires d'un emprunt accordé au sens des lois régionales, ou des dispositions de lois régionales, visées à l'art. 1^{er}, à condition qu'ils ne se trouvent pas en état de faillite, ni de liquidation judiciaire, ni de concordat préventif (sauf en cas de concordat avec continuité de l'entreprise) ou que la société financière régionale *Finaosta SpA* n'ait pas déjà engagé la procédure d'exécution pour le recouvrement forcé de la créance.

Art. 3
(Réglementation européenne des aides)

1. Au cas où l'application des mesures de soutien visées à la présente loi engendrerait un équivalent subvention brut (ESB) positif, le bénéfice est accordé à titre d'aide à la liquidité, au sens et dans les limites des règlements (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application de articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides *de minimis*, et n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l'application de articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides *de minimis* dans le secteur de l'agriculture, publiés au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013.
2. Les aides visées à la présente loi, exprimées sous forme

ESL riferita al solo piano di ammortamento rideterminato, sono quantificati nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

Art. 4
(Rinegoziazione della durata)

1. I finanziamenti già concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni di leggi regionali di cui all'articolo 1, anche in corso di preammortamento, il cui periodo di ammortamento originario previsto dal relativo contratto sia di durata non inferiore a quindici anni, possono essere rinegoziati nella durata massima non superiore, in ogni caso, a venti anni.

Art. 5
(Modificazione alla l.r. 6/2003)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:

“3. I mutui non possono avere una durata superiore a venti anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione dell'iniziativa.”.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della l.r. 6/2003, come sostituito dal comma 1, si applicano anche ai mutui già contratti alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui durata originaria può essere rinegoziata alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 6
(Modalità di rinegoziazione della durata)

1. L'ammontare del capitale residuo dei finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5, calcolato alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione della durata massima del finanziamento, può essere rimborsato in un periodo di tempo aumentato al massimo di cinque anni rispetto al periodo di ammortamento originario. Il capitale residuo è dato dalla somma della quota capitale delle rate ancora in scadenza alla predetta data.
2. Per le rate scadute e insolute alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione, restano fermi i termini di pagamento stabiliti nel contratto, con l'applicazione degli interessi di mora ivi previsti.
3. La durata massima del periodo di ammortamento del finanziamento rinegoziato è computata al netto di eventuali periodi di sospensione delle rate, autorizzati ai sensi:
 - a) degli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio

de ESB uniquement pour ce qui est du plan de remboursement actualisé, sont quantifiées dans le respect des dispositions de la communication de la Commission européenne 2008/C 14/02, relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation.

Art. 4
(Renégociation de la durée des emprunts)

1. Les emprunts accordés au sens des lois régionales, ou des dispositions de lois régionales, visées à l'art. 1^{er} et dont la durée initiale de remboursement prévue par le contrat y afférent est de quinze ans au moins peuvent être renégociés pour ce qui est de leur durée, et ce, même pendant la période de différé de remboursement. La durée finale desdits emprunts ne peut, en tout état de cause, dépasser les vingt ans.

Art. 5
(Modification de la LR n° 6/2003)

1. Le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 6/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«3. Les prêts ne peuvent avoir une durée dépassant vingt ans, y compris la période de différé de remboursement, dans le cadre des limites temporelles fixées pour la réalisation de l'action concernée».

2. Les dispositions du troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 6/2003, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, s'appliquent également aux emprunts déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dont la durée initiale peut être renégociée aux conditions et suivant les modalités prévues par cette dernière.

Art. 6
(Modalités de renégociation de la durée des emprunts)

1. Le capital résiduel des emprunts visés aux art. 4 et 5, calculé à la date de présentation de la demande de renégociation de la durée maximale y afférente, peut être remboursé dans un délai prolongé de cinq ans au plus par rapport à la période de remboursement initiale. Le capital résiduel résulte de la somme des parts de capital des versements devant encore être remboursés à ladite date.
2. Les délais relatifs aux versements échus et non payés à la date de présentation de la demande de renégociation demeurent inchangés et il est fait application des intérêts moratoires prévus.
3. La durée maximale de la période de remboursement renégociée est calculée déduction faite des éventuelles périodes de suspension autorisées au sens :
 - a) Des art.3 et 4 de la loi régionale n°1 du 23 janvier

- 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese);
- b) dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi);
 - c) dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013);
 - d) dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014);
 - e) dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015);
 - f) dell'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016);
 - g) dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).
4. Ai fini della rinegoziazione della durata massima dei finanziamenti, i soggetti intestatari presentano apposita domanda a FINAOSTA S.p.A. entro e non oltre il 31 ottobre 2016, corredata della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, in quanto applicabili.
5. FINAOSTA S.p.A. effettua il conteggio dell'ESL e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative all'aiuto di cui all'articolo 2, comunica le risultanze alla struttura regionale competente. Il dirigente della struttura regionale competente concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidità derivante dalla rinegoziazione.
6. Il piano di ammortamento dei finanziamenti derivante dalla rinegoziazione della durata è modificato, per ciascun richiedente, dalla data di presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda presentata ai sensi del comma 4, FINAOSTA S.p.A. ripristina l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per l'interessato di restituzione della differenza tra l'importo originario della rata e quello ridotto per effetto dell'allungamento della durata, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente.
7. Tutti gli oneri derivanti dalla rinegoziazione della durata massima del finanziamento sono posti a carico dei soggetti beneficiari dell'aiuto.

Art. 7

(Riduzione del tasso di interesse)

1. Per i finanziamenti concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni di leggi regionali di cui all'articolo 1, anche in corso di preammortamento, ai quali sia applicato un

2009 (Mesures régionales extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises);

- b) De l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 2 du 18 janvier 2010 (Prorogation, au titre de 2010, des dispositions de la loi régionale n° 1 du 23 janvier 2009 portant mesures extraordinaires et urgentes pour la lutte contre la crise et pour le soutien aux familles et aux entreprises, et adoption de mesures supplémentaires);
- c) De l'art. 4 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013);
- d) De l'art. 4 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi des finances 2012/2014);
- e) De l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012 (Loi des finances 2013/2015);
- f) De l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi des finances 2014/2016);
- g) De l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi des finances 2015/2017).

4. Aux fins de la renégociation de la durée maximale d'un emprunt, le titulaire de ce dernier doit présenter une demande ad hoc à *FINAOSTA SPA* au plus tard le 31 octobre 2016, délai de rigueur; ladite demande doit être assortie de la déclaration visée aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 des règlements (UE) n° 1407/2013 et n° 1408/2013, dans la mesure où elles sont applicables.

5. *FINAOSTA SPA* procède au calcul de l'ESB et, après avoir vérifié que le demandeur ne se trouve dans aucune des conditions d'interdiction de bénéficier des mesures visées à l'art. 2, communique le résultat de l'instruction à la structure régionale compétente en la matière. Le dirigeant de celle-ci prend un acte portant octroi de l'aide à la liquidité issue de la renégociation de la durée de l'emprunt.

6. Le plan de remboursement dérivant de la renégociation de la durée de l'emprunt est modifié à compter de la date de présentation de la demande y afférente. En cas de rejet de la demande présentée au sens du quatrième alinéa, *FINAOSTA SPA* rétablit le plan de remboursement initial – ce qui entraîne l'obligation pour l'intéressé de rembourser la différence entre le montant initial du versement et le montant réduit du fait de la prolongation de la durée – et en informe la structure régionale compétente en la matière.

7. Toutes les dépenses dérivant de la renégociation de la durée de l'emprunt sont à la charge du bénéficiaire de celui-ci.

Art. 7

(Réduction du taux d'intérêt)

1. Lorsque le taux fixe annuel d'intérêts des emprunts accordés au sens des lois régionales, ou des dispositions de lois régionales, visées à l'art. 1^{er} est supérieur à 1 p. 100,

tasso fisso annuo di interesse superiore all'1 per cento, il tasso fisso annuo di interesse è ridotto fino all'1 per cento, a decorrere dalle rate con scadenza a far data dall'8 aprile 2016.

2. Ai fini della riduzione del tasso di interesse, i soggetti intestatari presentano apposita domanda a *Finaosta S.p.A.* entro e non oltre il 31 ottobre 2016, corredata della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, in quanto applicabili.
3. *FINAOSTA S.p.A.* effettua il conteggio dell'ESL e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative all'aiuto di cui all'articolo 2, comunica le risultanze alla struttura regionale competente. Il dirigente della struttura regionale competente concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidità derivante dalla rinegoziazione.
4. Il piano di ammortamento dei finanziamenti derivante dalla riduzione del tasso di interesse è modificato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le rate con scadenza a far data dall'8 aprile 2016. In caso di rigetto o di mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 2, *FINAOSTA S.p.A.* ripristina l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per l'interessato di restituzione della differenza tra l'importo originario della rata e quello ridotto per effetto della riduzione del tasso di interesse, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente.

Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 19 luglio 2016.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

il est réduit jusqu'audit pourcentage au titre des versements expirant à compter du 8 avril 2016, et ce, même pendant la période de différé de remboursement.

2. Aux fins de la réduction du taux d'intérêt, le titulaire d'un emprunt doit présenter une demande ad hoc à *FINAOSTA SpA* au plus tard le 31 octobre 2016, délai de rigueur; ladite demande doit être assortie de la déclaration visée aux dispositions du premier alinéa de l'art. 6 des règlements (UE) n° 1407/2013 et n° 1408/2013, dans la mesure où elles sont applicables.
3. *FINAOSTA SpA* procède au calcul de l'ESB et, après avoir vérifié que le demandeur ne se trouve dans aucune des conditions d'interdiction de bénéficier des mesures visées à l'art. 2, communique le résultat de l'instruction à la structure régionale compétente en la matière. Le dirigeant de celle-ci prend un acte portant octroi de l'aide à la liquidité issue de la renégociation du taux d'intérêt.
4. Le plan de remboursement dérivant de la réduction du taux d'intérêts est modifié à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour ce qui est des versements expirant après le 8 avril 2016. En cas de rejet de la demande présentée ou de présentation de celle-ci après l'expiration du délai visé au deuxième alinéa, *FINAOSTA SpA* rétablit le plan de remboursement initial – ce qui entraîne l'obligation pour l'intéressé de rembourser la différence entre le montant initial du versement et le montant réduit du fait de la diminution du taux d'intérêt – et en informe la structure régionale compétente en la matière.

Art. 8
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 19 juillet 2016.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 84;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 764 del 10 giugno 2016);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 14 giugno 2016;
 - Assegnata alla IV Commissione consiliare permanente in data 15 giugno 2016;
 - Acquisito il parere della IV Commissione consiliare permanente espresso in data 28 giugno 2016, e relazione del Consigliere ISABELLON;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 luglio 2016 con deliberazione n. 2268/XIV;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 19 luglio 2016.

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 84;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 764 du 10 juin 2016);
 - présenté au Conseil régional en date du 14 juin 2016;
 - soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 15 juin 2016;
 - examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 28 juin 2016, et rapport du Conseiller ISABELLON;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 14 juillet 2016 délibération n. 2268/XIV;
 - transmis au Président de la Région en date du 19 juillet 2016.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 19 luglio 2016, n. 9

Nota all'articolo 5:

⁽¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 prevedeva quanto segue:

“3. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni o, nel caso dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 26, a venti anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione dell'iniziativa.”

Note all'articolo 6:

⁽²⁾ Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 prevedono quanto segue:

*“Art. 3
(Sospensione delle rate di mutui agevolati
previsti da leggi regionali)*

1. Per sostenere i redditi delle famiglie ed incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stipulati al 28 febbraio 2009 per il tramite

della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.) in scadenza dal 1° marzo 2009 e fino al 28 febbraio 2010, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi, a valere sulle leggi regionali di cui all'articolo 4. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale a quello della sospensione.

2. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende, secondo gli importi e la periodicità originariamente previsti dal contratto, posticipato di un anno.

3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempianti alla data del 28 febbraio 2009 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, inoltre, ai mutui stipulati ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), da banche convenzionate con la Regione, a valere sui fondi di rotazione regionali ivi previsti.

5. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare a Finaosta S.p.A. o alle banche convenzionate entro il 28

febbraio 2009 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2009 ed entro il 30 aprile 2009 per le rate con scadenza successiva.

6. Per le imprese, le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.
7. Qualora l'impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo può essere egualmente disposta a condizione che l'impresa richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari, determinati nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Al termine della sospensione, il pagamento delle rate di mutuo riprende secondo gli importi, ricalcolati, e la periodicità originariamente prevista dal contratto.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle operazioni di leasing.
9. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.

Art. 4

(Mutui agevolati - Leggi regionali)

1. La sospensione volontaria del pagamento delle rate ai sensi dell'articolo 3 è disposta con riferimento ai mutui agevolati contratti a valere sulle seguenti leggi regionali:
 - a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);
 - b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);
 - c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);
 - d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);
 - e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);
 - f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);
 - g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
 - h) 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso

razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili);

- i) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);
- j) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);
- k) 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti);
- l) 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);
- m) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
- n) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);
- o) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);
- p) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);
- q) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);
- r) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).”.

- ⁽³⁾ L'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 prevede quanto segue:

“Art. 1

(Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali. Articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1)

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, alle condizioni ivi previste, con riferimento alle rate dei mutui stipulati al 26 febbraio 2010 in scadenza dal 1° marzo 2010 e fino al 28 febbraio 2011.
2. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempianti alla data del 26 febbraio 2010 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle relative garanzie.

3. *I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla Società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.) o alle banche convenzionate entro il 26 febbraio 2010 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2010 ed entro il 30 aprile 2010 per le rate con scadenza successiva.*”.

⁽⁴⁾ L'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 prevede quanto segue:

*“Art. 4
(Sospensione delle rate di mutui agevolati
previsti da leggi regionali)*

1. *Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati per l'anno 2011, alle condizioni ivi previste, con riferimento alle rate dei mutui stipulati al 25 febbraio 2011 in scadenza dal 1° marzo 2011 al 28 febbraio 2012.*

2. *La sospensione volontaria del pagamento delle rate può essere richiesta anche con riferimento ai finanziamenti a valere sulla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).*

3. *La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 25 febbraio 2011 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.*

4. *I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 25 febbraio 2011 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2011 ed entro il 29 aprile 2011 per le rate con scadenza successiva.*”.

⁽⁵⁾ L'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 prevede quanto segue:

*“Art. 4
(Sospensione delle rate di mutui agevolati
previsti da leggi regionali)*

1. *Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati per*

l'anno 2012, alle condizioni ivi previste, per i mutui agevolati a valere sulle seguenti leggi regionali:

a) *8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati);*

b) *28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);*

c) *8 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);*

d) *24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);*

e) *23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).*

2. *Gli interventi di cui il comma 1 sono inoltre prorogati, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 3 per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, a valere sulle seguenti leggi regionali:*

a) *33/1973, limitatamente al capo II (Provvidenze per il turismo) e al capo III (Provvidenze per l'industria);*

b) *28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);*

c) *30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);*

d) *15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);*

e) *13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);*

f) *24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);*

g) *27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);*

h) *26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);*

i) *4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);*

j) *31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);*

k) *8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a*

sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

- l) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);
 - m) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).
3. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 24 febbraio 2012 in scadenza dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.
 4. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 24 febbraio 2012 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.
 5. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 24 febbraio 2012 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2012 ed entro il 27 aprile 2012 per le rate con scadenza successiva.”.
- ⁽⁶⁾ L'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 prevede quanto segue:

*“Art. 1
(Sospensione delle rate di mutui agevolati
previsti da leggi regionali)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati per l'anno 2013, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 2, per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi, per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, a valere sulle seguenti leggi regionali:
 - a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) e al capo II (Provvidenze per il turismo); (1)
 - b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società

finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

- c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);
 - d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);
 - e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);
 - f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);
 - g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
 - h) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);
 - i) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);
 - j) 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);
 - k) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
 - l) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);
 - m) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);
 - n) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);
 - o) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);
 - p) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);
 - q) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).
2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2012 in scadenza dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2014.
 3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 31 dicembre 2012 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

4. *I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 22 febbraio 2013, per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2013 ed entro il 26 aprile 2013, per le rate con scadenza successiva.*”
- ⁽⁷⁾ L'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 prevede quanto segue:
- “Art. 1
(Sospensione delle rate di mutui agevolati
previsti da leggi regionali)*
1. *Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, alle condizioni ivi previste, per l'anno 2014, per le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 2, limitatamente alla prima rata per i mutui agevolati con rate semestrali, alle prime due rate per i mutui con rate trimestrali, alle prime tre rate per i mutui con rate bimestrali e un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali, con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, per i mutui agevolati a valere sulle seguenti leggi regionali:*
- a) *8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), di cui al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) e al capo II (Provvidenze per il turismo);*
 - b) *28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);*
 - c) *30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);*
 - d) *28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);*
 - e) *15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);*
 - f) *28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);*
 - g) *13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);*
 - h) *24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);*
 - i) *27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);*
 - j) *4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);*
 - k) *24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);*
 - l) *31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);*
 - m) *8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);*
 - n) *16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta s.p.a.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);*
 - o) *4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);*
 - p) *23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale);*
 - q) *13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).*
2. *La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2013 in scadenza dal 1° marzo 2014 al 28 febbraio 2015.*
3. *La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempianti alla data del 31 dicembre 2013 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.*
4. *I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale Finaosta s.p.a. o alle banche convenzionate, entro il 28 febbraio 2014 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2014 ed entro il 30 aprile 2014 per le rate con scadenza successiva.*
5. *Limitatamente ai mutui agevolati a valere sulla l.r. 46/1985 e sulla l.r. 8/1998, la sospensione si applica esclusivamente nel caso in cui gli utili di ciascuno degli ultimi tre esercizi approvati siano inferiori all'importo delle rate di mutuo da corrispondere per l'anno di riferimento.*
6. *Limitatamente ai mutui agevolati a valere sulla l.r. 33/1973 e sulla l.r. 19/2001, la sospensione si applica esclusivamente nel caso in cui gli utili di ciascuno degli ultimi tre esercizi approvati siano inferiori al doppio delle rate di mutuo da corrispondere per l'anno di riferimento.”*

⁽⁸⁾ L'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevede quanto segue:

*“Art. 1
(Sospensione delle rate di mutui agevolati
previsti da leggi regionali)*

1. *Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, per l'anno 2015 e non oltre, alle condizioni ivi previste, per le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 2, limitatamente alla prima rata per i mutui agevolati con rate semestrali, alle prime due rate per i mutui con rate trimestrali, alle prime tre rate per i mutui con rate bimestrali e a un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali, con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, per i mutui agevolati a valere sulle seguenti leggi regionali:*

- a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), di cui al capo I e al capo II;*
- b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);*
- c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);*
- d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);*
- e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);*
- f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);*
- g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);*
- h) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);*
- i) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);*
- j) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);*
- k) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);*
- l) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo*

- sviluppo delle imprese industriali e artigiane);*
- m) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);*
- n) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);*
- o) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);*
- p) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale);*
- q) 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).*

2. *La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2013 in scadenza dal 1° marzo 2015 al 29 febbraio 2016.*

3. *I soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei mutui a valere sulle leggi regionali di cui al comma 1 non possono contrarre, durante il periodo 1° marzo 2015 / 29 febbraio 2016, nuovi mutui a valere sulle medesime leggi regionali, fatta salva la possibilità di rinunciare ai benefici derivanti dalla sospensione.*

4. *I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 27 febbraio 2015 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2015 ed entro il 30 aprile 2015 per le rate con scadenza successiva.*

5. *Limitatamente ai mutui agevolati a valere sulla l.r. 46/1985, sulla l.r. 8/1998, sul capo II della l.r. 33/1973 e sulla l.r. 19/2001, la sospensione si applica esclusivamente nel caso in cui gli utili di ciascuno degli ultimi tre esercizi approvati siano inferiori all'importo delle rate di mutuo da corrispondere per l'anno di riferimento.”.*

⁽⁹⁾ L'articolo 6, comma 1, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 prevede quanto segue:

“1. Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europa. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Prima di

concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.”.

Nota all'articolo 7:

⁽¹⁰⁾ Vedasi nota 9.